

## D.G. Ambiente e clima

D.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972

**Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 - Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale»;
- la l.r. 21 maggio 2020, n. 11, «Legge semplificazione 2020»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»
- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- il r.r. 2 del 25 marzo 2020 «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;
- il d.d.g. n. 13866 dell'11 dicembre 2009, «Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lettera c bis) della l.r. 26/2003»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura (d.c.r. 64/2018) che prevede, tra le linee strategiche in materia di gestione rifiuti, l'integrazione nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) delle indicazioni del Pacchetto Economia Circolare (Direttive Rifiuti, Imballaggi, Discariche, RAEE, veicoli, batterie, strategia per le plastiche), che pone nuovi e più stringenti obiettivi per l'efficienza dell'uso delle risorse e della gestione dei rifiuti, il riciclo e riuso.

Dato atto che tra le azioni strategiche da intraprendere, il PRS individua:

- una fattiva collaborazione tra enti, imprese e cittadini, per ottenere migliori performance ambientali congiuntamente a vantaggi competitivi per le imprese lombarde;
- la gestione della problematica dell'end of waste per il supporto ai processi di innovazione;
- la promozione dell'economia circolare, incrementando il riuso e il riciclo di materia, anche da rifiuti speciali, e riducendo il ricorso a impianti di smaltimento;

Richiamato il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 26/03 con il quale Regione Lombardia si prefigge, attraverso lo strumento della pianificazione, di sostenere l'innovazione tecnologica e valorizzare le esperienze del sistema industriale lombardo;

Tenuto conto che il settore dei rifiuti è caratterizzato, da un punto di vista tecnologico, da una costante spinta innovativa volta ad incrementare le tipologie di rifiuti recuperabili e ad aumentare le performance ambientali delle tecnologie di recupero, favorendone ulteriormente lo sviluppo;

Preso atto che la l.r. 24/06, all'art. 8 comma 2 attribuisce alle province la competenza al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi del comma 2 ter e dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

Considerato che la l.r. 26/03, così come modificata dalla l.r. 11/2020, all'art. 17 comma 1:

1. affida a Regione Lombardia le competenze autorizzatorie per gli impianti sperimentali e per quelli a tecnologia innovativa per la gestione dei rifiuti (lett. c e c bis, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numeri 1), 2) e 3));
2. individua gli «impianti a carattere innovativo» come quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006;

3. prevede che Regione Lombardia individui i criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti stessi;

Considerato che la medesima l.r. 26/03, all'articolo 16, comma 1 prevede che sia di competenza delle Province e di Città Metropolitana di Milano:

«b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

- 1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
- 2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
- 3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia»;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5/2010 - la competenza in materia di espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA e di VIA è attribuita al medesimo soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione;

Considerato che, a fronte delle modifiche introdotte dalla l.r. 11/2020, si rende necessario aggiornare il ddg 13866/2009 entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 17, comma 4, della predetta legge;

Preso atto dell'esperienza maturata nell'applicazione del ddg 13866/2009, che ha evidenziato la necessità di meglio esplicitare alcuni dei criteri di innovatività ivi individuati;

Ritenuto dunque di aggiornare i criteri e le famiglie tipologiche atte a definire il carattere innovativo degli impianti, al fine di ricondurre gli stessi alle competenze autorizzatorie stabilite dalla legge e di definire uno specifico iter procedurale per gli impianti disciplinati dall'art. 16, comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003, anche con riferimento all'espressione del parere regionale;

Tenuto conto che in ragione della oggettiva difficoltà nel definire criteri esaustivi per determinare l'innovatività di un progetto, si reputa opportuno prevedere la facoltà per i proponenti e per le Province di richiedere un parere tecnico a Regione in merito all'effettiva innovatività delle proposte progettuali ed alla conseguente competenza autorizzatoria; tale facoltà si ritiene che debba essere riservata ai proponenti prima del deposito delle istanze, mentre per le Province che sia prevista anche a deposito già avvenuto;

Tenuto conto altresì che il presente provvedimento è stato condiviso dalle Province/Città Metropolitana di Milano;

Tutto ciò premesso, al fine di individuare i criteri utili a definire l'innovatività di un impianto di gestione dei rifiuti

DECRETA

1. di aggiornare e modificare il d.d.g. n. 13866 dell'11 dicembre 2009, «Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lettera c bis) della l.r. 26/2003», che è integralmente sostituito dal presente atto;

2. di approvare l'allegato 1 «Definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di stabilire che il Proponente nell'istanza di autorizzazione specifici - sulla base di quanto riportato in Allegato 1 - la/le fattispecie cui l'impianto può essere ricondotto e dimostri l'innovatività dello stesso, attestando dunque l'assenza in Regione Lombardia di impianti basati sulla medesima tecnologia;

4. di individuare Regione Lombardia quale Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni previste al punto 1 dell'Allegato 1, fatta eccezione per i casi previsti al seguente punto 5;

5. di precisare che la Provincia/Città Metropolitana di Milano è Autorità competente:

- a) al rilascio delle autorizzazioni di impianti che propongano una tecnologia consolidata e/o già prevista da un'autorizzazione rilasciata da Regione Lombardia o da Provincia/Città Metropolitana di Milano;
- b) al rinnovo delle autorizzazioni degli impianti identificati ai punti 1d) e 1e) dell'Allegato 1 ed autorizzati in prima istanza da Regione ai sensi del punto 4 del presente decreto;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di impianti riconducibili alle fattispecie previste dall'Allegato 1, punto 2;

6. di precisare che, secondo quanto stabilito dalla l.r. 5/2010, l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e della VIA per gli impianti di cui al presente decreto compete alla medesima Autorità competente per l'autorizzazione;

7. di stabilire che le modalità per l'espletamento di procedimenti di cui al precedente punto 6 per gli impianti di cui al presente decreto sia definita dal d.lgs. 152/2006, dalla l.r. 5/2010 e dal r.r. 2 del 25 marzo 2020;

8. di prevedere, nei casi in cui si riscontrino difficoltà nella valutazione dell'innovatività delle proposte progettuali, la facoltà - per i proponenti prima del deposito dell'istanza e per le Province anche ad istanza già depositata - di richiedere un parere tecnico a Regione in relazione all'innovatività di tali proposte;

9. di stabilire che l'iter autorizzatorio per impianti innovativi/sperimentali ricadenti nelle fattispecie previste dalla l.r. 26/2003, art. 16, comma 1, lettere b ter) e b quater) sia quello previsto all'Allegato 1;

10. di disporre che le determinazioni del presente decreto si applichino alle istanze presentate successivamente alla data della sua pubblicazione sul BURL;

11. di prevedere che il presente decreto possa essere aggiornato periodicamente in funzione dell'evoluzione tecnologica in materia di smaltimento e recupero di rifiuti;

12. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURL

13. di disporre che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, acquisti efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL.

14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Allegato 1 - Definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure

#### Definizioni

1. Sono da considerarsi innovativi gli impianti basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, con le seguenti caratteristiche:

- a) progetti di landfill mining realizzati su discariche autorizzate ai sensi del D.lgs. 36/2003 o della l.r. 94/1980, finalizzati al recupero di materia e/o di aree per destinazioni diverse da discarica o al riutilizzo delle discariche esclusivamente per i rifiuti residuali dalle operazioni di recupero;
- b) progetti che prevedono l'utilizzo di processi termici non convenzionali (pirolisi, gassificazione, torcia al plasma, sublimazione molecolare, ...);
- c) impianti di trasformazione ed inertizzazione di rifiuti contenenti amianto;
- d) impianti che consentono il recupero/riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti con tecniche/tecnologie di nuovo sviluppo, che favoriscano l'economia circolare e perseguano la sostenibilità ambientale (es. riciclo chimico delle plastiche, recupero del fosforo dalle ceneri, ...);
- e) impianti che trasferiscono su scala industriale tecnologie e/o processi già autorizzati a livello sperimentale (ex art. 211 del d.lgs. 152/06) purché la loro realizzazione comporti una modifica impiantistica rispetto a

quanto già autorizzato (in termini di quantitativi trattati e di tecnologia impiegata) e il passaggio di scala determini la necessità di valutare aspetti aggiuntivi rispetto a quanto valutato in sede di autorizzazione sperimentale;

2. Non sono da considerarsi impianti innovativi:

- a) le modifiche impiantistiche/sperimentazioni in attività già esistenti, che non comportino l'installazione di nuovi impianti, né ne modifichino significativamente il processo; in tali casi, come previsto dall'art. 16, comma 1, lettera b quater) della l.r. 26/2003, è necessaria l'acquisizione del parere obbligatorio di Regione, alla quale il proponente è tenuto a trasmettere, per conoscenza, copia dell'istanza ai sensi della d.g.r. 10161/2002;
- b) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall'applicazione di un diverso abbinamento/successione di tecnologie note e collaudate;
- c) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall'installazione di nuovi sistemi di abbattimento degli inquinanti.

Procedure amministrative per i casi disciplinati dall'art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003

In questa sezione sono esplicitate le modalità di svolgimento dell'iter autorizzatorio per gli impianti di gestione rifiuti di cui all'art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003:

«b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

- 1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;
- 2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
- 3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia;

#### A. IMPIANTI SPERIMENTALI

Nel caso di impianto sperimentale, autorizzabile ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, da collocarsi all'interno di un'installazione di competenza provinciale/ Città Metropolitana di Milano, si rilevano le seguenti casistiche:

1. l'impianto non interferisce in alcun modo con l'attività svolta nello stabilimento;
2. l'impianto è direttamente connesso all'impiantistica a servizio dell'attività svolta nello stabilimento (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 1 della l.r. 26/03);
3. non è prevista l'installazione di nuovi impianti; trattasi di sperimentazioni effettuate in impianti già autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, che non ne modificano significativamente il processo (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 2 della l.r. 26/03);
4. impianto sperimentale di nuova realizzazione (art. 17 comma 1 lettera c)

Non è considerata attività connessa l'utilizzo congiunto, per l'attività sperimentale e per quella ordinaria, di edifici adibiti ad attività amministrative e logistiche (uffici, ingressi, laboratorio, magazzini ricovero attrezzi, ...) e di strutture comuni (pesa,

## Serie Ordinaria n. 36 - Mercoledì 02 settembre 2020

attrezzature per la manutenzione, ...), nonché la collocazione nel medesimo edificio se le rispettive aree sono chiaramente identificate.

## Caso 1

Le attività svolte dall'impianto sperimentale non sono direttamente connesse con quanto già svolto nello stabilimento che lo ospita, l'impianto è autonomo e, pertanto, sarà autorizzato da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA ed il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

L'Autorità competente per l'installazione principale, successivamente all'approvazione del decreto di autorizzazione sperimentale, prenderà atto - con le modalità che riterrà più opportune - che per la sola durata dell'autorizzazione sperimentale (2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2), una parte dello stabilimento sarà dedicato a tale attività e disciplinato dall'autorizzazione ex art. 211 del d.lgs. 152/06 per impianto sperimentale.

## Caso 2

L'impianto sperimentale sfrutta, anche solo in parte, l'impiantistica a servizio dell'attività già autorizzata, andando quindi a modificare - oltre al layout dello stabilimento - le modalità di svolgimento e di monitoraggio dell'attività esistente. L'attività sperimentale non è dunque avulsa dal contesto in cui è inserita e la sua approvazione non può prescindere da una modifica dell'atto autorizzativo già vigente.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

La durata delle attività sperimentali, conformemente a quanto disposto dall'art. 211 del d.lgs. 152/06, non potrà comunque essere superiore ai 2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sperimentale sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti dovranno essere versati alla Provincia/Città Metropolitana di Milano.

## Caso 3

In questo caso non si tratta di impianto sperimentale dal momento che non si prevede l'installazione di un nuovo manufatto utile a testare una nuova tecnologia, bensì di una sperimentazione che comporta una modifica del processo già svolto dall'azienda; tale attività sfrutta quindi l'impiantistica a servizio dell'impianto/installazione già autorizzata, modificandone le modalità di svolgimento e di monitoraggio; l'attività sperimentale non è dunque avulsa dal contesto in cui è inserita.

In considerazione del tenore e della durata della sperimentazione, l'Autorità competente potrà valutare se autorizzare tali sperimentazioni ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06 o come modifica delle autorizzazioni già vigenti.

Le sperimentazioni sono infatti da ritenersi tali se sono contraddistinte da caratteristiche di innovazione, ovvero se perseguono l'obiettivo di individuare e testare modalità di trattamento

rifiuti più ecosostenibili e secondo i principi dell'economia circolare. Si citano ad esempio:

- l'inserimento di uovi additivi non abitualmente utilizzati in processi analoghi, che migliorino l'efficienza del processo o riducano i quantitativi necessari;
- la sostituzione parziale o totale di materie prime con rifiuti con analoghe caratteristiche chimico-fisiche o merceologiche, non abitualmente utilizzati in processi analoghi.

Non sono considerate sperimentazioni, ma modifiche alle autorizzazioni ordinarie i test con nuovi sistemi di abbattimento o la modifica dei parametri chimico-fisici di esercizio (es. temperatura o pressione) o della pezzatura dei rifiuti trattati.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

La durata delle attività sperimentali, conformemente a quanto disposto dall'art. 211 del d.lgs. 152/06, non potrà comunque essere superiore ai 2 anni, eventualmente prorogabili di altri 2.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sperimentale sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia, con parere obbligatorio di Regione.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

## Caso 4

L'impianto viene realizzato ex-novo in un'area dove non sono presenti altri impianti di trattamento rifiuti autorizzati.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA ed il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

## B. IMPIANTI INNOVATIVI

Nel caso di impianti innovativi si rilevano le seguenti casistiche:

1. l'impianto è di nuova realizzazione e di competenza regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c bis della l.r. 26/03;
2. l'impianto è di nuova realizzazione e comporta l'assoggettamento al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (art. 16, comma 1, lettera b ter della l.r. 26/03);
3. l'impianto è da collocarsi all'interno di un impianto/installazione di competenza provinciale (art. 16, comma 1, lettera b quater, punto 3 della l.r. 26/03).

## Caso 1

L'impianto sarà autorizzato da Regione Lombardia ai sensi degli artt. 29 quater/208/209 del d.lgs. 152/2006.

L'attività istruttoria sarà condotta da Regione ai sensi dei medesimi articoli, così come l'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA/VIA.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate a Regione Lombardia, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Nei casi previsti ai punti 1d) e 1e) dell'Allegato 1 al presente decreto, la competenza autorizzatoria viene trasferita alla Provincia/Città Metropolitana di Milano al rinnovo/riesame dell'autorizzazione, ai sensi del punto 5, lettera b del presente decreto.

## Caso 2

L'impianto è di nuova realizzazione e prevede la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pertanto risulta assoggettato al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

L'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

Qualsiasi modifica dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione. Tale modalità decade in occasione del primo rinnovo/riesame dell'autorizzazione, restando la competenza in capo a Provincia.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

## Caso 3

È il caso di impianti da installarsi all'interno del perimetro di attività già autorizzate in via ordinaria dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano; non potendosi configurare sul medesimo sito due attività con due diverse autorizzazioni ordinarie, l'istanza sarà presentata alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, autorità competente ai sensi della l.r. 26/2003, che adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento, previa acquisizione del parere obbligatorio reso dalla Direzione Generale competente di Regione Lombardia entro i tempi di conclusione del procedimento stesso. La richiesta di parere dovrà avvenire contestualmente all'avvio del procedimento. Il parere di Regione Lombardia non è vincolante ai fini della conclusione del procedimento, tuttavia, qualora l'autorità competente se ne discosti, dovrà motivare tale scelta all'interno del provvedimento conclusivo.

L'eventuale verifica di assoggettabilità alla VIA sarà condotta dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, così come il procedimento di VIA a seguito di assoggettamento ad esito della verifica di VIA.

Qualsiasi modifica all'impianto innovativo che dovesse ritenersi necessaria nel corso di validità dell'autorizzazione sarà gestita, in analogia alla modalità sopra individuata, dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con parere obbligatorio di Regione. Tale modalità decade in occasione del primo rinnovo/riesame dell'autorizzazione, restando la competenza in capo a Provincia/Città Metropolitana di Milano.

Le istanze di autorizzazione e di valutazione ambientale dovranno essere indirizzate alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, mentre la documentazione a corredo delle istanze dovrà essere depositata a tutti gli Enti direttamente interessati.

Il direttore generale  
Mario Nova